



Chiasso, 31 ottobre 2018

Ris. mun. 1599 / 22 ottobre 2018

Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (58) 122 48 20
Fax +41 (58) 122 48 49
municipio@chiasso.ch

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 19 / 2018 -----
ACCOMPAGNANTE LE VARIANTI DI PR RELATIVE ALLE NORME DI ATTUA-
ZIONE DEL PR, PARTE PRIMA RIGUARDANTI IL CONCETTO DI MOLESTIA
DI NATURA MATERIALE ED IMMATERIALE, NONCHE' IL DISCIPLINAMENTO
DELLE ANTENNE PER LA COMUNICAZIONE MOBILE -----

Al lodevole

CONSIGLIO COMUNALE

6830 C h i a s s o

Egregio signor Presidente,

Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,

Con il presente messaggio, il Municipio sottopone per adozione al Consiglio comunale delle modifiche alle norme del Piano Regolatore (PR) vigente, concernenti due temi:

- ❖ la definizione del concetto di molestia di natura materiale e immateriale;
- ❖ il disciplinamento delle antenne per la comunicazione (telefonia) mobile.

CONCETTO DI MOLESTIA DI NATURA MATERIALE E IMMATERIALE

Le immissioni moleste vengono distinte in quelle di natura materiale (rumore, vibrazioni, esalazioni) e in quelle di tipo immateriale, che rappresentano quel genere di ripercussioni atte a urtare la sensibilità degli abitanti del luogo, sia direttamente, sia indirettamente. In quest'ultima categoria rientrano ad esempio le immissioni derivanti dall'esercizio della prostituzione. Ulteriori immissioni di tipo immateriale sono indicate all'art. 8 cpv. 13 (nuovo).

In Svizzera, l'esercizio della prostituzione è legale, ma l'autorità ha il dovere di intervenire qualora detta attività risulti incompatibile con le destinazioni di zona. È data in particolare la facoltà di limitare, a livello pianificatorio, i luoghi in cui essa è consentita.

Per costante giurisprudenza, le attività di prostituzione (in appartamenti privati, postriboli, saloni massaggi erotici, club privé, ecc.) sono moleste e risultano incompatibili con le zone residenziali, oltre che con le zone in cui sono situate strutture a carattere sensibile quali scuole, istituti di cura, case per anziani, luoghi di culto, cimiteri, luoghi pubblici di svago, pubblici edifici nei quali vengono fornite prestazioni aperte al pubblico, fermate del trasporto pubblico, alberghi, ecc..

Conseguentemente, in virtù delle sentenze dei Tribunali, si procede ora alla formalizzazione della prassi vigente, precisando all'interno del PR il concetto di molestia immateriale, che ha una sua chiara valenza giuridica e si differenzia da quella più nota di carattere ambientale.

Infatti, con quanto qui in discussione non va confusa la competenza assegnata ai Comuni dall'art. 3 cpv. 2 Legge Prostituzione (LProst) di vietare, tramite ordinanza, la prostituzione in grado di turbare l'ordine pubblico, che non ha carattere pianificatorio, bensì di Polizia.

Il diritto pianificatorio e, in particolare il PR quale piano di utilizzazione, può dunque porsi quale diritto integrativo, per valutare il rapporto fra l'esercizio della prostituzione e le destinazioni d'uso del territorio. In questo senso le prescrizioni del PR dovranno essere indirizzate essenzialmente a proteggere la collettività contro le ripercussioni derivanti dall'esercizio della prostituzione, che potrebbero rivelarsi incompatibili con il tipo di finalità, di destinazioni e, quindi, in ultima istanza, di vocazione che il PR ha attribuito al suo territorio.

In conclusione, nel progetto di variante di PR di cui si discute, si propone di rendere ammissibile l'inserimento della prostituzione unicamente nella zona amministrativa commerciale intensiva a 7 piani (AC7), nel comparto a nord di via G. Porta.

DISCIPLINAMENTO DELLE ANTENNE PER LA COMUNICAZIONE MOBILE

In data 6 ottobre 2015 è stata presentata al Consiglio comunale di Chiasso la mozione del Gruppo PLR "Collochiamo gli impianti di telefonia mobile nelle ubicazioni meno sensibili per la popolazione", accolta dal Consiglio comunale nella seduta del 21 marzo 2016, in cui si chiedeva di confinare a PR la posa di tali infrastrutture in zone compatibili rispetto alle esigenze e alla sensibilità della popolazione.

Precedentemente, in data 23 gennaio 2015, è entrata in vigore una modifica del Regolamento cantonale della Legge sullo sviluppo territoriale (RLst). In particolare, il nuovo articolo 30 cpv 1 cifra 8 del RLst prevede che il Regolamento edilizio comunale definisca le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile per tutelare, oltre al patrimonio naturale, culturale e paesaggistico, anche le zone destinate all'abitazione dalle immissioni ideali che questi impianti possono creare.

L'art. 117 RLst chiede ai Comuni di adottare delle specifiche disposizioni in merito entro il termine di 10 anni.

Al fine di sgravare i Comuni dall'onere di dover disporre puntualmente delle misure cautelari, il Consiglio di Stato ticinese aveva adottato anche un disciplinamento transitorio (art. 117 cpv. 2-4 RLst).

Il Tribunale federale ha tuttavia precisato che la salvaguardia della pianificazione rappresenta un'esclusiva incombenza comunale e ha inoltre confermato il principio del modello a cascata, che individua una successione di zone in cui le nuove antenne per la comunicazione (telefonia) mobile vanno prioritariamente collocate.

Di conseguenza, dimostrata la legalità del modello a cascata, spetta ai Comuni adottarlo: si tratta concretamente di evitare che l'obbligo di pianificare, di cui all'art. 30 cpv. 1 cifra 8 RLst, sia disatteso dal rilascio di licenze edilizie.

La norma prevista menziona l'obiettivo che le antenne devono essere finalizzate a coprire il territorio comunale, ritenuto che non sono ammissibili antenne con lo scopo prioritario di servire territori oltre frontiera.

Il modello a cascata contenuto nella proposta che sottoponiamo qui prevede la possibilità di posare antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente secondo il seguente ordine di priorità:

1. zone per il lavoro
2. zone miste
3. zone residenziali e miste
4. aree delimitate dal raggio di 150 m da locali dove soggiornano persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati), quali scuole, case anziani, strutture ospedaliere e simili.

ESITO DELL'ESAME PRELIMINARE ED INFORMAZIONE PUBBLICA

Le varianti di PR in oggetto sono state trasmesse il 4 luglio 2017 al Dipartimento del Territorio (DT) per l'esame preliminare, che ha rilasciato avviso favorevole.

Il Municipio ha quindi messo in consultazione dal 15 gennaio al 14 febbraio 2018 gli atti inerenti alle varianti di PR relative alle "immissioni moleste e antenne per la telefonia mobile" per informazione e partecipazione pubblica.

Nei termini per l'inoltro delle osservazioni è giunta una sola presa di posizione congiunta da parte delle tre aziende in possesso di una concessione federale: Sunrise Communications SA, Salt Mobile SA e Swisscom (Svizzera) SA.



Nel merito delle osservazioni ricevute si precisa inoltre quanto segue:

1. il tema delle antenne di telefonia mobile è stato affrontato dal Cantone a più riprese ed è stato trattato in varie sentenze dal Tribunale federale che contemplavano la proposta del sistema a cascata;
2. la variante di PR non può considerare la richiesta di posa di antenne per la copertura di territorio oltre il confine nazionale.

Nel rapporto di pianificazione è riportata la sintesi delle osservazioni ricevute e le relative osservazioni di risposta.

LE VARIANTI

Le modifiche da apportare alle Norma di attuazione del PR (NAPR) riguardano:

- nuovo cpv. 13 - art. 8 “Definizioni” delle NAPR-parte prima;
- nuovo art. 8 bis “Attività ammesse nelle zone edificabili” delle NAPR-parte prima;
- nuovo art. 11 bis “Antenne per la comunicazione mobile” delle NAPR-parte prima;
- modifica art. 36 bis “Zona amministrativa commerciale intensiva AC7” delle NAPR-parte prima.

Parte integrante della variante è pure il rapporto di pianificazione, che costituisce un documento esplicativo avente carattere indicativo.

PROSEGUIMENTO DELLA PROCEDURA

Le varianti oggetto del presente messaggio hanno seguito l'iter procedurale previsto dalle Lst/RLst e vengono adesso sottoposte al Legislativo per l'adozione; successivamente saranno pubblicate e, trascorsi i termini ricorsuali, le varianti saranno trasmesse al Consiglio di Stato per l'approvazione di sua competenza.



Restando a vostra disposizione per ulteriori ragguagli, che riterrete utili e necessari, vi invitiamo a voler

risolvere:

1. SONO ADOTTATE LE MODIFICHE RIGUARDANTI I SEGUENTI ARTICOLI DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE, PARTE PRIMA: -----
 - NUOVO CPV 13 - ART. 8 "DEFINIZIONI" DELLE NAPR-PARTE PRIMA;
 - NUOVO ART. 8 BIS "ATTIVITÀ AMMESSE NELLE ZONE EDIFICABILI" DELLE NAPR-PARTE PRIMA;
 - NUOVO ART. 11 BIS "ANTENNE PER LA COMUNICAZIONE MOBILE" DELLE NAPR-PARTE PRIMA;
 - MODIFICA ART. 36 BIS "ZONA AMMINISTRATIVA COMMERCIALE INTENSIVA AC7" DELLE NAPR-PARTE PRIMA.
2. SI PRENDE ATTO DEL RAPPORTO DI PIANIFICAZIONE AVENTE CARATTERE INDICATIVO. -----
3. IL MUNICIPIO E' AUTORIZZATO A COMPLETARE LE PROCEDURE D' APPROVAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE CANTONALE SULLO SVILUPPO TERRITORIALE (LST). -----

Vogliate gradire, egregio signor Presidente, gentili signore ed egregi signori Consiglieri comunali, l'espressione della nostra stima.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

il Segretario:

Bruno Arrigoni *



Umberto Balzaretti

Allegati: - L'incarto comprende:

- nuovo cpv 13 - art. 8 "Definizioni" delle NAPR-parte prima
- nuovo art. 8 bis "Attività ammesse nelle zone edificabili" delle NAPR-parte prima
- nuovo art. 11 bis "Antenne per la comunicazione mobile" delle NAPR-parte prima
- modifica art. 36 bis "Zona amministrativa commerciale intensiva AC7" delle NAPR-parte prima

Il rapporto di pianificazione, Gruppo di lavoro Pedrina & Galfetti, 25 maggio 2018 è consultabile presso la segreteria dell'Ufficio tecnico comunale



Modifiche Norme d'attuazione di PR (NAPR-parte prima)



Aggiunta di un nuovo capoverso

Art. 8 Definizioni

(...) Dal cpv. 1 al cpv. 12 l'articolo non viene modificato

13. Molestia

Si distinguono attività non moleste, poco moleste e moleste:

- *Per attività "non moleste" si intendono quelle che non provocano ripercussioni diverse da quelle che derivano dalla funzione abitativa;*
- *Per attività "poco moleste" si intendono quelle esercitate prevalentemente durante le ore diurne e che provocano ripercussioni con frequenza discontinua e limitata nel tempo;*
- *Per attività "moleste" si intendono quelle che generano ripercussioni più marcate, in particolare quelle che in ragione del loro esercizio, o a causa dell'affluenza di pubblico, o del richiamo di traffico sono suscettibili di causare immissioni non compatibili con le caratteristiche e le esigenze della funzione abitativa.*

Le immissioni moleste possono essere di natura materiale (rumore, vibrazioni, ecc.) ma anche di tipo immateriale.

Sono considerate immissioni immateriali le ripercussioni che scaturiscono da attività sconvenienti, in quanto atte a turbare la sensibilità degli abitanti del luogo, a suscitare sensazioni sgradevoli o a impoverire la qualità di vita.

In particolare sono considerate immissioni moleste, di natura materiale e immateriale, quelle derivanti dall'esercizio della prostituzione, delle attività collaterali, e dei servizi di "morte assistita" e affini.



Aggiunta di un nuovo articolo

Art. 8 bis

Attività ammesse nelle zone edificabili

Nelle zone edificabili, oltre alle prescrizioni particolari di zona di cui al Titolo terzo, devono essere osservate le seguenti disposizioni circa l'ammissibilità delle attività in ragione delle ripercussioni prodotte (immissioni materiali e immateriali non moleste, poco moleste e moleste, cfr. art. 8 cpv. 13):

1. *Sono ammesse solo attività non moleste nelle zone a carattere prevalentemente residenziale o con contenuti sensibili (scuole, attrezzature di interesse pubblico, case anziani, strutture ospedaliere e simili), quali:*
 - *Zona residenziale intensiva a 7 e 6 piani (RI7 e RI6)*
 - *Zona residenziale semi-intensiva a 5 piani (RSi5)*
 - *Zona residenziale semi-estensiva a 3 piani (RSi3)*
 - *Zona residenziali estensiva a 3 e 2 piani (RE3 e RE2)*
 - *Zona residenziale unifamiliare a 2 piani (RU2)*
 - *Zone del PPZCC per cui il Piano dei contenuti urbani prescrive una quota minima di SUL abitativa superiore al 50% (compreso)*
 - *Zona B del PPQS (residenziale intensiva)*
 - *Zona A del PPQS (residenziale semi-estensiva)*
 - *Zona dei nuclei tradizionali di Pedrinate e Seseglio (NT), e rispettive zone di completazione del nucleo*
 - *Zona cantine e grotti (Zcg)*
 - *Zona speciale di mantenimento degli insediamenti (ZMI)*
 - *Zona per attrezzature sportive private (Zasp)*
 - *Zone per scopi pubblici*
 - *Zone che interessano beni naturali, culturali e paesaggi protetti*
2. *Sono ammesse attività non o poco moleste nelle zone miste:*
 - *Edifici e attrezzature di interesse pubblico: zona mista*
 - *Zona C del PPQS (residenziale e commerciale)*
 - *Zona D del PPQS (artigianale e commerciale)*
 - *Zone della PPZCC per cui il Piano dei contenuti urbani prescrive una quota di SUL abitativa inferiore al 50% (non compreso)*
 - *Zona mista intensiva speciale – Mis*
 - *Zona amministrativa commerciale intensiva a 7 piani (AC7), comparto a sud di via G. Porta*
3. *Sono ammesse anche attività moleste nelle zone con contenuti paragonabili a quelli delle zone per il lavoro.*
 - *Zona degli impianti doganali*
 - *Zona degli impianti ferroviari*
 - *Zona amministrativa commerciale intensiva a 7 piani (AC7), comparto a nord di via G. Porta*
 - *Zone per scopi pubblici nelle quali sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle per il lavoro*



Aggiunta di un nuovo articolo

Art.11 bis Antenne per la comunicazione mobile

1. *Le antenne per la comunicazione mobile finalizzate a coprire il territorio comunale vanno ubicate prioritariamente dove sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro. Nelle altre zone le antenne devono limitarsi a servire alla copertura di quartiere.*
2. *In ogni caso le antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente sono ammissibili solo nelle seguenti zone e con le seguenti priorità:*

I. priorità: Zone per il lavoro

- *Zona degli impianti doganali*
- *Zona degli impianti ferroviari*
- *Zone per scopi pubblici nelle quali sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle per il lavoro*

II. priorità: Zone miste

- *Zona amministrativa commerciale intensiva a 7 piani (AC7), comparto a nord di via G. Porta*
- *Edifici e attrezzature di interesse pubblico: zona mista*
- *Zona C del PPQS (residenziale e commerciale)*
- *Zona D del PPQS (artigianale e commerciale)*
- *Zone della PPZCC per cui il Piano dei contenuti urbani prescrive una quota di SUL abitativa inferiore al 50% (non compreso)*
- *Zona mista intensiva speciale (Mis)*

III. priorità: Zone residenziali e miste

- *Zona residenziale intensiva a 7 e 6 piani (RI7 e RI6)*
- *Zona amministrativa commerciale intensiva a 7 piani (AC7), comparto a sud di via G. Porta*
- *Zona residenziale semi-intensiva a 5 piani (RSi5)*
- *Zona residenziale semi-estensiva a 3 piani (RSi3)*
- *Zona residenziali estensiva a 3 e 2 piani (RE3 e RE2)*
- *Zona residenziale unifamiliare a 2 piani (RU2)*
- *Zone della PPZCC per cui il Piano dei contenuti urbani prescrive una quota minima di SUL abitativa superiore al 50% (compreso)*
- *Zona B del PPQS (residenziale intensiva)*
- *Zona A del PPQS (residenziale semi-estensiva)*
- *Zona speciale di mantenimento degli insediamenti (ZMI)*
- *Zona per attrezzature sportive private (Zasp)*
- *Altre Zone per scopi pubblici non contemplate alla IV priorità*

- IV. *priorità: aree delimitate dal raggio di 150 m da locali dove soggiornano persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati), quali scuole, case anziani, strutture ospedaliere e simili*



3. *I gestori delle antenne per la comunicazione mobile percepibili visivamente devono di volta in volta dimostrare che non sono disponibili ubicazioni nelle zone con priorità più alta.*
4. *Autorizzazioni per antenne per la comunicazione mobile che interessano beni naturali, culturali e paesaggi protetti sono vietate, così come su edifici protetti e, nel PPZCC, su edifici con vincolo conservativo, all'interno dei nuclei tradizionali di Pedrinete e Seseglio (NT), nelle rispettive zone di completazione del nucleo, e nella zona cantine e grotti (Zcg).*
5. *Sono percepibili visivamente e sottostanno alle precedenti disposizioni anche le antenne per la comunicazione mobile identificabili come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti.*
6. *Le dimensioni e segnatamente l'altezza delle antenne per la comunicazione mobile non devono eccedere quanto oggettivamente necessario per la loro funzione.*



Modifica articolo (nuovo testo – ~~testo eliminato~~)

Art. 36 bis

Zona amministrativa commerciale intensiva AC7

1. Sono concesse destinazioni prevalentemente di carattere commerciale-amministrativo e/o artigianale-industriale.

~~Le destinazioni artigianali industriali. Nel "comparto sud" posto a sud di via Gerolamo Porta sino a Piazza Elvezia le attività ammesse devono avere contenuti non o poco molesti. vale a dire la cui attività si svolge, di regola, in prevalenza di giorno e, comunque, eventuali emissioni hanno frequenza discontinua e limitata nel tempo.~~

Nel "comparto nord" posto a nord di via Gerolamo Porta sino a via P. e L. Chiesa le attività ammesse possono avere contenuti molesti.

Contenuti residenziali fino a un massimo del 30% della SUL sfruttata sono ammessi sul fronte non esposto verso la strada principale.

I tetti inclinati dovranno avere una pendenza massima del 30%.

2. Per quanto concerne le prescrizioni edificatorie (gli indici di sfruttamento e d'occupazione, l'altezza massima, le distanze, l'area verde, le costruzioni accessorie, i tetti piani e i corpi tecnici) si applicano i parametri edilizi relativi alla zona R17.

In caso d'edificazione con contiguità prevalente lungo gli assi stradali è concesso un indice di occupazione fino al 50%.

3. Le stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti devono essere situate in modo da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei pedoni e a quella stradale da e per l'area doganale.

Esse non possono in ogni caso sorgere nelle adiacenze di incroci, sbocchi, dossi, curve e altri ostacoli che impediscono la visuale, piazze di sosta di servizi pubblici o simili.

Le stazioni devono osservare le seguenti distanze minime, misurate dal centro dell'impianto di cui si chiede l'approvazione:

- a) ml 75 dal centro di un'intersezione stradale (secondo la legislazione federale sulla circolazione);
- b) ml 250 dall'area doganale.